

Art. V. Le Cause fra il Feudatario, e gli Abitanti del Feudo dovranno conoscersi in prima istanza dal Vicario di Santa Fiora salvo l'Appello ai Tribunali Competenti.

Art. VI. A forma degli Ordini Veglianti la Nomina del Vicario feudale apparterrà al Feudatario, a cui inoltre dovrà competere quella di ogni altro Ministero, che la R.A.S. credesse in avvenire necessario di destinare all'Amministrazione della Giustizia nei Tribunali del Feudo; e dalla Cassa dell'Ufficio dei Fossi di Grosseto dovranno pagarsi tanto il Vicario quanto i nuovi Ministri, il cui stabilimento resta come sopra intieramente riservato alle provvidenze Sovrane.

Art. VII. Potrà ancora il Feudatario tenere a proprie spese un Auditore nella forma istessa che lo possono tenere tutti gli altri Feudatarj del Granducato senza prerogativa alcuna di Giurisdizione Civile, o Criminale.

Art. VIII. Sarà pure nelle sue facoltà il creare i Notarj, i quali però non potranno esercitare nel Feudo l'Arte Notarile, se non saranno autorizzati dal Governo di Siena previo l'adempimento di quanto prescrivono gli Ordini rispetto ai Notari del Granducato.

Art. IX. Li competerà finalmente la prerogativa del Braccio Regio per l'esazione dei suoi Crediti Fiscali.

All'esecuzione delle surriferite prerogative e delle disposizioni contenute nella Notificazione da publicarsi dal Commissario della Provincia Inferiore Senese, stante il loro più speciale rapporto con gli interessi comunitativi di Santa Fiora, dovranno tanto il Feudatario quanto gli Abitanti, e tutto il Territorio feudale considerarsi, ed essere in ogni rimanente sottoposti alla Legge Generale dei Feudi del millesettecentoquarantanove, ed a tutti gli Ordini Veglianti, Derogando a qualunque Legge, Statuto, o Consuetudine in contrario.

1112. Legge 28 Ventoso anno XI (19 marzo 1802)
Norme relative ai diritti di pascolo e ad altri simili usi nelle foreste nazionali ⁽¹⁾

Au nom du Peuple Français

(1) Con Decreto Imperiale 30 giugno 1810, n. 5647, venne stabilito che le leggi, i regolamenti e i decreti imperiali in vigore in Francia, non dichiarati esecutori nei Dipartimenti degli Appennini, dell'Arno, della Dora, di Genova, di Marengo, del Mediterraneo, di Montenotte, dell'Ombrone, del Po, della Sesia, della Stura e del Taro, fossero ivi immediatamente pubblicati e divenissero obbligatori, salvo le modificazioni apportate da provvedimenti particolari.

BONAPARTE

Premier Consul

proclame loi de la République le décret suivant rendu par le Corps législatif le 28 ventôse an XI conformément à la proposition faite par le Gouvernement le 17 du même mois communiquée au Tribunal le lendemain.

Art. I. Les communes et particuliers qui se prétendront fondés par titres ou possessions en droits de pâturage, pacage, chauffage, et autres usages de bois tant pour bâtiment que pour réparations, dans les forêts nationales, seront tenus, dans les six mois qui suivront la publication de la présente loi, de produire, sous récépissé, aux secrétariats des préfetures et sous-préfetures dans l'arrondissement des quelles les forêts prétendues gravées desdits droits se trouvent situées, les titres ou actes possessoires dont ils infèrent l'existence; sinon, et ce délai passé, défenses leur sont faites d'en continuer le exercice, à peine d'être poursuivis et punis comme délinquants.

Art. II. Les communes et particulieres dont les droits d'usage ont été reconnus et fixés par les états arrêtés au ci devant conseil, sont dispensés de la formalité prescrite par l'article précédent.

II.13. Decreto Imperiale 8 aprile 1808

Abolizione della feudalità e delle prerogative annesse alle feudalità stesse

Visto il Decreto dei 19 febbraio decorso, con cui si ordina, che il Codice Napoleone sarà escutorio nei tre Dipartimenti della Toscana fino dal dì 1° del prossimo maggio;

Visto il Processo Verbale della pubblicazione del detto Codice in data dei 20 marzo decorso;

In virtù degli ordini di SM l'Imperatore dei Francesi, Re d'Italia, Protettore della Confederazione del Reno;

Decreta quanto appresso:

Art. I. La feudalità è soppressa nei tre dipartimenti della Toscana.

Art. 2. Tutte le prerogative, giurisdizioni e diritti feudali sotto qualsivoglia denominazione, sono egualmente soppressi.